

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

FIDI TOSCANA - S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	FIRENZE (FI) VIALE GIUSEPPE MAZZINI 46 CAP 50132 STRADARIO A4532
Indirizzo PEC	mail@pec.fiditoscana.it
Numero REA	FI - 253507
Codice fiscale	01062640485
Forma giuridica	societa' per azioni

NJD8R6

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	10

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 19/02/1975
Sistema di amministrazione	comitato esecutivo (in carica) consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DEL CREDITO, IN PARTICOLARE DI FIRMA, E LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, NELLE FORME E NEI LIMITI INDICATI DAI TITOLI III E IV DELLO STATUTO SOCIALE SOTTO RIPORTATI. ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE ALL'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SIA PER QUANTO ATTIENE LA GESTIONE CHE LA SUPERVISIONE STRATEGICA. ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01062640485
del Registro delle Imprese di FIRENZE
Precedente numero di iscrizione: FI017-23695
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 19/02/1975

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

forme amministrative

comitato esecutivo (in carica)
consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DEL CREDITO, IN PARTICOLARE DI FIRMA, E

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, NELLE FORME E NEI LIMITI INDICATI DAI TITOLI III E IV DELLO STATUTO SOCIALE SOTTO RIPORTATI.

LA SOCIETA' HA ALTRESI' PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI CONSULENZE E LA GESTIONE DI AGEVOLAZIONI NELLE FORME E NEI LIMITI INDICATI NEL TITOLO IV DELLO STATUTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ANCHE ASSUMENDO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI UN OGGETTO SOCIALE ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO ED IN SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE, IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IN VALORI MOBILIARI E IMMOBILIARI, DI TIPO APERTO O CHIUSO, IN SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO, IN SOCIETA' FINANZIARIE.

ALLA SOCIETA' SONO PRECLUSE: A) LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO SOTTO FORMA DI DEPOSITI; B) LE OPERAZIONI DI CREDITO EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI IMPRESE IN DIFFICOLTA'; C) LE OPERAZIONI DI CREDITO FINALIZZATE AL RIENTRO DEI CREDITI DETERIORATI; D) LA POSSIBILITA' DI STABILIRE ACCORDI CHE CONFIGURINO IPOTESI DI CONTROLLO, ANCHE DI FATTO, DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI SUOI INTERVENTI; E) LA GESTIONE DEI PATRIMONI MOBILIARI PER CONTO DI TERZI, CON IL DIVIETO DI ASSUMERE MANDATI CON O SENZA PREVENTIVO ACCORDO.

TITOLO III: LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI, ANCHE CONVERTIBILI IN AZIONI, E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI, CON LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2412 E 2420 BIS DEL CODICE CIVILE.

PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' RICEVERE FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI, ANCHE SUBORDINATI, ANCHE NON PROPORZIONALI ALLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE, A TITOLO ONEROSO O GRATUITO, CON O SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO.

LA SOCIETA' PUO' COSTITUIRE, CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ALTRI SOCI O DI TERZI, FONDI SPECIALI CON CUI EFFETTUARE PARTICOLARI OPERAZIONI.

TALI FONDI RISPONDONO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI LIMITI DELLE LORO RISORSE. IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEI FONDI LE RISORSE RESIDUE, AL NETTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE E DA EFFETTUARE, SONO RESTITuite IN PROPORZIONE AI CONTRIBUTI VERSATI.

TITOLO IV: LA SOCIETA' CONCEDE GARANZIE IN FAVORE DI:

A) IMPRESE; B) LAVORATORI AUTONOMI; C) LIBERI PROFESSIONISTI CHE, SE PUR SPROVVISTI DI GARANZIE, PRESENTINO VALIDE PROSPETTIVE DI SVILUPPO.

LA SOCIETA' CONCEDE GARANZIE IN FAVORE DI PERSONE FISICHE PER FAVORIRE: A) L'ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA; B) L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI; C) LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE; D) LA CAPITALIZZAZIONE DI IMPRESE COSTITUITE IN SOCIETA' DI CUI LE PERSONE FISICHE SIANO SOCI; E) IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE A FRONTE DI PRESTITI D'ONORE.

LA SOCIETA' CONCEDE LE GARANZIE AI BENEFICIARI SOPRA INDICATI A FRONTE DI: A) OPERAZIONI DI CREDITO, DI FACTORING E DI LEASING CONCESSE DALLE BANCHE O DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI; B) OPERAZIONI COMMERCIALI CON CONTROPARTI ITALIANE O ESTERE; C) OPERAZIONI CON ENTI PUBBLICI.

I CRITERI PER DETERMINARE IL PREZZO DELLA GARANZIA SONO DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI NORMA ANNUALMENTE.

LA SOCIETA' STIPULA CON LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNA CONVENZIONE, AL FINE DI STABILIRE LE MODALITA' E LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO, DI LEASING E DI FACTORING ED IL REGIME DELLE RELATIVE GARANZIE. LA SOCIETA' STIPULA LA CONVENZIONE CON TUTTE LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE ACCETTANO LE CONDIZIONI SOTTO RICHIAMATE.

LA CONVENZIONE DEFINISCE PER OGNI BANCA E OGNI INTERMEDIARIO FINANZIARIO LE CONDIZIONI SOTTO RICHIAMATE, MANTENENDO COMUNQUE L'UNIFORMITA' DELLA CONVENZIONE PER CIASCUN TIPO DI OPERAZIONE.

LA CONVENZIONE DEFINISCE IN PARTICOLARE: A) IL TASSO DI INTERESSE PER I DIVERSI TIPI D'OPERAZIONE; B) LA QUOTA DELLA PERDITA O DELL'ESPOSIZIONE ASSUNTA DALLA SOCIETA'; C) LE MODALITA' DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI GARANZIA; D) LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA, IVI COMPRESSE LE MODALITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE REALI, CHE LA BANCA DEVE TRASMETTERE ALLA SOCIETA' INSIEME CON LA PROPRIA DELIBERA; E) LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA E IL SUO RINNOVO SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE; F) LE MODALITA' PER L'AZIONE DI RECUPERO DELLE INSOLVENZE.

LA SOCIETA' CONCEDE PRESTITI PARTECIPATIVI ALLE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI CHE PRESENTINO VALIDE PROSPETTIVE DI SVILUPPO. L'IMPORTO DI SUDETTE OPERAZIONI NON E' SUPERIORE SINGOLARMENTE ALL'1% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA'. I CRITERI PER DETERMINARE IL TASSO D'INTERESSE DEI PRESTITI PARTECIPATIVI SONO DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI NORMA ANNUALMENTE.

LA SOCIETA' PRESTA ALLE IMPRESE LA PROPRIA CONSULENZA E I PROPRI SERVIZI: A)

PER LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DI FORME DI FINANZIAMENTO FUNZIONALI AI LORO PROGETTI DI AMMODERNAMENTO, ESPANSIONE, INVESTIMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, MARKETING, RICONVERSIONE, RISTRUTTURAZIONE; B) IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA, DI STRATEGIA INDUSTRIALE E QUESTIONI CONNESSE, NONCHE' PER FAVORIRE LA CRESCITA DIMENSIONALE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE; C) PER L'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI, CON L'ESCLUSIONE DELLE AGEVOLAZIONI GESTITEI AI SENSI DEL TITOLO IV CAPO V DELLO STATUTO SOCIALE. LA SOCIETA' PRESTA LA PROPRIA CONSULENZA IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DELLE SOCIETA' LORO PARTECIPATE. I CRITERI PER DETERMINARE IL COMPENSO DELLA CONSULENZA SONO DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI NORMA ANNUALMENTE.

LA SOCIETA' GESTISCE AGEVOLAZIONI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, ALTRI ENTI PUBBLICI, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI E PERSONE FISICHE.

I CRITERI PER DETERMINARE IL COMPENSO DELLA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SONO DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI NORMA AL MOMENTO DI PRESENTARE L'OFFERTA IN CASO DI GARA O DI ACCETTARE L'INCARICO IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CAPO V: LA SOCIETA' PUO' COSTITUIRE UNO O PIU' PATRIMONI CIASCUNO DEI QUALI DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA A UNO SPECIFICO AFFARE. LA SOCIETA' PUO' CONVENIRE, NEL CONTRATTO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI UNO SPECIFICO AFFARE, CHE SIANO DESTINATI AL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEL FINANZIAMENTO I PROVENTI DELL'AFFARE STESSO.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE ALL'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SIA PER QUANTO ATTIENE LA GESTIONE CHE LA SUPERVISIONE STRATEGICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE ALCUNE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AL COMITATO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2381 C.C., CON L'OBBLIGO DI RIFERIRE ALMENO OGNI CENTOOTTANTA GIORNI SULL'ESERCIZIO DELLA DELEGA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI A SINGOLI AMMINISTRATORI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON PUO' DELEGARE: A) LE SCELTE STRATEGICHE; I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO; I PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; LE MODIFICHE ALLO STATUTO DA PROPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI E LE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2365, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE (MODIFICHE STATUTARIE DELEGABILI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE); C) LE ATTRIBUZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI 2420TER (EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI); 2443 (AUMENTO DEL CAPITALE); 2446 E 2447 (RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE); 2501TER (PROGETTO DI FUSIONE); 2505 E 2506BIS (PROGETTO DI SCISSIONE) DEL CODICE CIVILE; D) LE ATTRIBUZIONI INDICATE DALL'ARTICOLO 2423 DEL CODICE CIVILE (REDAZIONE DEL BILANCIO), NONCHE' LA REDAZIONE DEL BILANCIO SEMESTRALE E DEL BILANCIO PREVENTIVO; LA DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, IVI COMPRESSE LE DETERMINAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO RIGUARDANTE LA SEDE E LE FILIALI; F) LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE E DEL VICE DIRETTORE GENERALE E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI E COMPENSI; G) LA NOMINA, SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE, DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SULLA RESPONSABILITA' PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO E DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO, TRA CUI LA REVISIONE INTERNA, LA GESTIONE DEI RISCHI, LA CONFORMITA', L'ANTIRICICLAGGIO E L'ANTITERRORISMO; H) I CRITERI PER DETERMINARE LA REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI IL CREDITO DI FIRMA, IL CREDITO PER CASSA, LE CONSULENZE, LE AGEVOLAZIONI; I) L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON MAGGIOR GRADO DI RISCHIO; J) L'ASSUNZIONE E LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI STRATEGICHE.

GLI AMMINISTRATORI ADEMPIONO I DOVERI AD ESSI IMPOSTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E DALLE LORO SPECIFICHE COMPETENZE.

OGNI AMMINISTRATORE DEVE DARE NOTIZIA AGLI ALTRI AMMINISTRATORI E AI SINDACI DI OGNI INTERESSE CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBAIA IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELLA SOCIETA'.

PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA. E' AMMESSA LA PRESENZA MEDIANTE TELECONFERENZA O VIDEOCONFERENZA, A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, POSSANO SEGUIRE LA DISCUSSIONE E INTERVENIRE IN TEMPO REALE NELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DISCUSSI. LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. LE DELIBERAZIONI SULLE MATERIE INDICATE ALL'ARTICOLO 29, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO SONO PRESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA.

poteri associati alla carica di Comitato Esecutivo

Altri riferimenti statutarî

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SULLA BASE DI DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; HA LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA IN GIUDIZIO.

IL PRESIDENTE, IN CASI DI NECESSITA' E DI URGENZA E QUALORA NON POSSANO PROVVEDERE NE' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NE' IL COMITATO ESECUTIVO, ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE RISERVATE DAL CODICE CIVILE E DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DI QUEST'ULTIMO.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE AL PRESIDENTE ED IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO AL VICEPRESIDENTE.

A. OPERAZIONI DI CONCESSIONE DI GARANZIA (RISCHIO A CARICO DI FIDI TOSCANA) NONCHE', RELATIVAMENTE A QUESTE, LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI (IMPORTO, DURATA, AMMORTAMENTO, GARANZIE PRIMARIE E BENEFICIARIO) IL CUI IMPORTO E' FINO A 600.000 EURO (COMPRESO) DI IMPORTO GARANTITO E COMUNQUE NON OLTRE 2.000.000 DI EURO DI IMPORTO FINANZIATO DALLA BANCA. CON POSSIBILITA' DI CUMULO CON PRECEDENTI OPERAZIONI GARANTITE FINO A 750.000 EURO DI IMPORTO GARANTITO E COMUNQUE NON OLTRE 2.000.000 DI EURO DI IMPORTO FINANZIATO DALLA BANCA PER SINGOLA OPERAZIONE.

B. OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE PROVVISORIA O DEFINITIVA DELLE PERDITE, DERIVANTI DALLE GARANZIE SUSSIDIARIE CONCESSE, NELL'IMPORTO UNITARIO MASSIMO DI 200.000 EURO.

NELLA RIUNIONE DEL CDA VERBALIZZATA DAL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 11 GIUGNO 2009, REPERTORIO N. 61.561/26.481, E' STATO DELIBERATO DI FARSI LUOGO ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 87.230.000 (OTTANTASETTE MILIONI DUECENTOTRENTAMILA) AD EURO 98.729.956 (NOVANTOTTOMILIONI SETTECENTOVENTINOVEMILANOVECENTOCINQUANTASEI), IN ESECUZIONE PARZIALE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 22 MAGGIO 2009, COSI' DA POTER CONSOLIDARE UNA PRIMA PARTE DI AUMENTO DEL CAPITALE. L'AUMENTO DI UNA PRIMA TRANCHE DEL CAPITALE SOCIALE, PARI AD EURO 11.499.956 (UNDICIMILIONI QUATTROCENTONOVANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTASEI), MEDIANTE EMISSIONE DI N. 221.153 (DUECENTOVENTUNOMILACENTOCINQUANTATRE) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 52 (CINQUANTADUE) CADAUNA, AVVERRA' CON LE SEGUENTI MODALITA': - LE NUOVE AZIONI SARANNO PREVIAMENTE OFFERTE ALLA PARI IN OPZIONE AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLE PARTECIPAZIONI GIA' POSSEDUTE DA CIASCUNO DI ESSI; - IL DIRITTO DI OPZIONE POTRA' ESSERE ESERCITATO ENTRO IL TERMINE DI 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI DALLA DATA DI DEPOSITO DELL'OFFERTA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE; - I SOCI CHE ESERCITERANNO IL DIRITTO DI OPZIONE POTRANNO, CONTESTUALMENTE ALL'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, RICHIEDERE LA PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI EVENTUALMENTE INOPTE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE; - LE AZIONI NON SOTTOSCRITTE DOPO IL TERMINE SOPRA INDICATO E NON OGGETTO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI UNITAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SARANNO OFFERTE AD ALTRI SOGGETTI NEL RISPETTO DELL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE. LA PRESENTE DENUNZIA E' FATTA AL FINE DI CONSENTIRNE LA DEBITA PUBBLICITA'.

NELLA RIUNIONE DEL C.D.A. VERBALIZZATA DAL NOTARO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 24 FEBBRAIO 2011, REPERTORIO N. 63.189/27.639, QUALE ESECUZIONE PARZIALE DELLA DELEGA CONFERITA AL C.D.A. DALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEI SOCI IN DATA 22 MAGGIO 2009 ED IN DATA 18 NOVEMBRE 2010, E' STATA DELIBERATA L'EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, PARI AD EURO 17.914.000 (DICIASSETTE MILIONI NOVECENTOQUATTORDICIMILA), PORTANDO IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DA EURO 98.729.956 (NOVANTOTTOMILIONI SETTECENTOVENTINOVEMILANOVECENTOCINQUANTASEI) AD EURO 116.643.956 (CENTOSEDICIMILIONI SEICENTOQUARANTATREMILANOVECENTOCINQUANTASEI) MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 334.500 (TRECENTOTRENTAQUATTROMILACINQUECENTO) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 52 (CINQUANTADUE) CADAUNA, CON LE SEGUENTI MODALITA':

LE NUOVE AZIONI SARANNO PREVIAMENTE OFFERTE ALLA PARI IN OPZIONE AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLE PARTECIPAZIONI GIA' POSSEDUTE DA CIASCUNO DI ESSI; IL DIRITTO DI OPZIONE POTRA' ESSERE ESERCITATO ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DI DEPOSITO DELL'OFFERTA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL'ART. 2.441 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE;

I SOCI CHE ESERCITERANNO IL DIRITTO DI OPZIONE POTRANNO, CONTESTUALMENTE ALL'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, RICHIEDERE LA PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI EVENTUALMENTE INOPTATE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2.441 DEL CODICE CIVILE;
LE AZIONI NON SOTTOSCRITTE DOPO IL TERMINE SOPRA INDICATO E NON OGGETTO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI UNITAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SARANNO OFFERTE AD ALTRI SOGGETTI NEL RISPETTO DELL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE.

NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALIZZATA DAL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 20.10.2011 L'AUMENTO DI CAPITALE PER EURO 17.914.000, GIUSTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.02.2011, SI E' CONSOLIDATO IN EURO 15.886.988 CON EMISSIONE DI N.305.519 AZIONI ORDINARIE DI EURO 52 CIASCUNA. PER QUANTO ATTIENE ALLE QUOTE INOPTATE SONO STATE ACCOLTE LE RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE PER COMPLESSIVI EURO 309.972, CON EMISSIONE DI N. 5961 AZIONI ORDINARIE DI EURO 52 CIASCUNA. IL CAPITALE SOCIALE, QUALE AUMENTATO CON DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 18.11.2010, VIENE SOTTOSCRITTO E VERSATO PER ULTERIORI EURO 5.992.064 CHE INERISCONO AL TRASFERIMENTO A CAPITALE SOCIALE DEI FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE, LA CUI TITOLARITA' FA CAPO ALLA REGIONE TOSCANA, CHE FIDI TOSCANA SPA GESTISCE IN FUNZIONE DELLA ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI EX LEGGE REGIONALE N.24/1996.

CON L'ATTO A ROGITO DEL NOTARO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 19 GENNAIO 2012 REPERTORIO N. 63921/28193 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO QUANTO SEGUE:

A RETTIFICA DELLE IMPRECISSIONI CONTENUTE NELLA FORMULAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATA IL 15 DICEMBRE 2011 DI CUI AL VERBALE REDATTO DAL NOTARO MARIO PICCININI REPERTORIO N. 63.870/28.153, REGISTRATO A "FIRENZE 1" IL 21 DICEMBRE 2011 AL N. 26.091 SERIE 1T, L'AUMENTO DI CAPITALE IVI DELIBERATO, POICHE' INERISCE LA SOLA "TRANCHE" IN DENARO, E' DATO DALL'IMPORTO DI EURO 35.803.040 (E NON DI EURO 48.334.520) DA ESEGUIRE MEDIANTE L'EMISSIONE DI 688.520 (SEICENTOTTANTOTTOMILACINQUECENTOVENTI) AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 52.= (EURO CINQUANTADUE) CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- LE NUOVE AZIONI SONO PREVIAMENTE OFFERTE ALLA PARI IN OPZIONE AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLE PARTECIPAZIONI GIA' POSSEDUTE DA CIASCUNO DI ESSI.
- IL DIRITTO DI OPZIONE POTRA' ESSERE ESERCITATO ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DI DEPOSITO DELL'OFFERTA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE.
- I SOCI CHE ESERCITERANNO IL DIRITTO DI OPZIONE POTRANNO, CONTESTUALMENTE ALL'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, RICHIEDERE LA PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI EVENTUALMENTE INOPTATE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE.
- LE AZIONI NON SOTTOSCRITTE DOPO IL TERMINE SOPRA INDICATO E NON OGGETTO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI UNITAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SARANNO OFFERTE AD ALTRI SOGGETTI NEL RISPETTO DELL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE.

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REDATTO DAL NOTARO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 30 GENNAIO 2012 REPERTORIO N. 63.934/28.203 E' STATA DILEBERARA LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 42 E 45 DELLO STATUTO SOCIALE DI SEGUITO RIPORTATI:
"ARTICOLO 42

PARTECIPAZIONI DI MINORANZA E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
LA SOCIETA' ASSUME PARTECIPAZIONI DI MINORANZA E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI CON VALIDE PROSPETTIVE ECONOMICHE, NEI LIMITI DEL 20% (VENTI PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE DELLA PARTECIPATA E DEL 5% (CINQUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE DELLA FIDI TOSCANA S.P.A., AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 21/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, E DALLE NORME ATTUATIVE DELLA STESSA, AL FINE DI PROMUOVERE E SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE MEDESIME E FAVORIRNE IL PROCESSO DIMENSIONALE, CON LO SCOPO DI CEDERE SUCCESSIVAMENTE TALI TITOLI A TERZI, ANCHE MEDIANTE L'INGRESSO DELLE IMPRESE EMITTENTI NEI MERCATI UFFICIALI DEI CAPITALI.
PER L'ASSUNZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI MINORANZA E DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI LA SOCIETA' UTILIZZA LE DISPONIBILITA' RINVENIENTI DAL CAPITALE SOCIALE E DALLE RISERVE, AL NETTO DI QUANTO IMPEGNATO PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE SU OPERAZIONI DI CREDITO, DALL'EMISSIONE DI PROPRI PRESTITI OBBLIGAZIONARI."

"ARTICOLO 45

PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA'

LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI:

- IN SOCIETA' FINANZIARIE AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO, NONCHE' COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317;
- IN SOCIETA' COSTITUITE PER LA GESTIONE DI SERVIZI LORO ATTRIBUITI DALLA REGIONE TOSCANA;
- IN SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO, DI VALORE MOBILIARE, DI TIPO APERTO O CHIUSO, E DI TIPO IMMOBILIARE;
- IN SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, NONCHE' IN SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE.
- NELLE SOCIETA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 138 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI."

CON

L'ATTO A ROGITO NOTARO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 13 LUGLIO 2012 REPERTORIO N. 64218/28369 REGISTRATO A FIRENZE 1 IN DATA 18 LUGLIO 2012 AL N. 13.756 E' STATA CHIUSA LA DELEGA PER AUMENTO DI CAPITALE CONFERITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEL 22 MAGGIO 2009 E 18 NOVEMBRE 2010. CON IL MEDESIMO ATTO 13 LUGLIO 2012 IL CAPITALE DELLA SOCIETA' E' STATO AUMENTATO DA EURO 150.477.184.=

(CENTOCINQUANTAMILIONIQUATTROCENTOSETTANTASETTAMILACENTOTTANTAQUATTRO) AD EURO 170.477.164.=

(CENTOSETTANTAMILIONIQUATTROCENTOSETTANTASETTAMILACENTOSESSANTAQUATTRO)

MEDIANTE EMISSIONE DI N. 384.615 (TRECENTOTTANTAQUATTROMILASEICENTOQUINDICI) AZIONI ORDINARIE DEL VALORE DI EURO 52 (CINQUANTADUE) CIASCUNA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- LE NUOVE AZIONI SARANNO PREVIAMENTE OFFERTE ALLA PARI IN OPZIONE AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLE PARTECIPAZIONI GIA' POSSEDUTE DA CIASCUNO DI ESSI;
- IL DIRITTO DI OPZIONE POTRA' ESSERE ESERCITATO ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI DEPOSITO DELL'OFFERTA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE;
- I SOCI CHE ESERCITERANNO IL DIRITTO DI OPZIONE POTRANNO, CONTESTUALMENTE ALL'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, RICHIEDERE LA PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI EVENTUALMENTE INOPTATE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE;
- LE AZIONI NON SOTTOSCRITTE DOPO IL TERMINE SOPRA INDICATO E NON OGGETTO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEI SOCI UNITAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SARANNO OFFERTE AD ALTRI SOGGETTI NEL RISPETTO DELL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE.

deposito statuto aggiornato

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA RICEVUTO DAL NOTARO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 22 MAGGIO 2009, REPERTORIO N. 61519/26450, E' STATO APPROVATO IL TESTO DEL NUOVO STATUTO SOCIALE CHE QUI SI ALLEGA, MA EVIDENZIATO COME L'ENTRATA IN VIGORE EFFETTIVA DI TALE STATUTO E' CONDIZIONATA ALL'APPROVAZIONE DEL MEDESIMO DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA E QUINDI ALLA SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE DI "FIDI TOSCANA - S.P.A." IN UN SOGGETTO DI DIRITTO A TIPOLOGIA BANCARIA. PERTANTO, NELLE MORE, LA NATURA E LA STRUTTURA DELLA SOCIETA' RIMANGONO INVARIATE. IN FUNZIONE DI QUANTO SOPRA E' STATO DELIBERATO L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 87.230.000= AD EURO 117.253.500= E COMUNQUE PER UN APPORTO AGGIUNTIVO FINO AD EURO 30.023.500=. L'AUMENTO IN PAROLA POTRA' ESSERE REALIZZATO MEDIANTE APPORTO IN DENARO PER UN AMMONTARE FINO AD EURO 11.500.000= MENTRE PER LA RESTANTE PARTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO POTRA' AVVENIRE CON IL TRASFERIMENTO A CAPITALE SOCIALE DI PARTE DEI FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE (LA CUI TITOLARIETA' FA CAPO ALLA REGIONE TOSCANA ED, IN ALCUNI CASI, ANCHE ALLE BANCHE SOCIE), FONDI CHE "FIDI TOSCANA" GESTISCE IN FUNZIONE DELLE CONCESSIONI DI GARANZIE E L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A FAVORE DELLE AZIENDE. IN CONSIDERAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SUDETTA E' STATO ALTRESI' DELIBERATO CHE LA REALIZZAZIONE ED IL COLLOCAMENTO DEL NUOVO CAPITALE NELL'IMPORTO DELIBERATO VENGANO DELEGATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI' CHE POSSA VALUTARE, NELL'ARCO DI DUE ANNI, COME DARE SEGUITO A QUANTO SOPRA, ESAMINANDO VOLTA PER VOLTA IL CONVENIENTE APPORTO IN DENARO ED IN FONDI IN AMMINISTRAZIONE, ANCHE FISSANDO QUOTE DI TALE AUMENTO DI CAPITALE CHE AVRANNO LA CARATTERISTICA DI QUOTE "DESTINATE" EX ARTICOLO 2.447 DEL CODICE CIVILE, DISCIPLINANDONE PURE GLI ULTERIORI ASPETTI COME EVENTUALI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI OPZIONE O DI PRELAZIONE SU DI ESSE. IL COLLOCAMENTO DOVRA' AVVENIRE, ANCHE FRAZIONATAMENTE, IN PRIMO LUOGO FRA I SOCI, SECONDO MODALITA' CONSUETE ED ENTRO E NON OLTRE IL 22 MAGGIO 2011. A TALE SCOPO LA DELEGA A CIO' AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STATA RILASCIATA NELLA FORMA PIU' AMPIA ONDE VALUTARE "AL MEGLIO" IL PROCEDIMENTO CON CUI L'AUMENTO DI CAPITALE AVRA' ESECUZIONE.

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA RICEVUTO DAL NOTARO MARIO PICCININI DI FIRENZE IL 18 NOVEMBRE 2010, REPERTORIO N. 62.948/27.470, E' STATO APPROVATO IL TESTO DELLO STATUTO CON LE SEGUENTI MODIFICHE:
E' STATO ELIMINATO L'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 CHE RECITA: "AL COLLEGIO SINDACALE COMPETONO IL CONTROLLO LEGALE ED IL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 2403 E 2409-BIS DEL CODICE CIVILE."
E' STATO MODIFICATO IL MANDATO CONFERITO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 22 MAGGIO 2009, INERENTE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 117.253.500 (CENTODICIASSETTEMILIONIDUECENTOCINQUANTATREMILACINQUECENTO) AD EURO 169.253.500 (CENTOESSANTANOVEMILIONIDUECENTOCINQUANTATREMILACINQUECENTO) MEDIANTE EMISSIONE DI N. 1.000.000 (UNMILIONE) DI NUOVE AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 52 (CINQUANTADUE) CADAUNA.
PER IL CHE LA DELIBERA ORIGINARIA E' STATA MODIFICATA INTENDENDOSI L'AUMENTO FISSATO DA EURO 87.230.000 (OTTANTASETTEMILIONIDUECENTOTRENTAMILA) AD EURO 169.253.500 (CENTOESSANTANOVEMILIONIDUECENTOCINQUANTATREMILACINQUECENTO), COME SEGUE:
A. ESECUZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI COMPLESSIVI EURO 82.023.500 (OTTANTADUEMILIONIVENTITREMILACINQUECENTO) NEI SEGUENTI TERMINI:
1. L'AUMENTO IN PAROLA, CHE INTEGRA QUANTO DELIBERATO IN OCCASIONE DELLA MENZIONATA ASSEMBLEA DEL 22 MAGGIO 2009 E NE COSTITUISCE QUINDI COMPONENTE UNITARIA, POTRA' ESSERE REALIZZATO MEDIANTE APPORTO IN DENARO PER UN AMMONTARE FINO AD EURO 63.499.956 (SESSANTATREMILIONIQUATTROCENTONOVANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTASEI), DEI QUALI EURO 11.499.956 (UNDICIMILIONIQUATTROCENTONOVANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTASEI) GIA' ESEGUITI, MENTRE PER LA RESTANTE PARTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO POTRA' AVVENIRE CON IL TRASFERIMENTO A CAPITALE SOCIALE DI PARTE DEI FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE (LA CUI TITOLARITA' FA CAPO ALLA REGIONE TOSCANA ED, IN ALCUNI CASI, ANCHE ALLE BANCHE SOCIE), FONDI CHE "FIDI TOSCANA" GESTISCE IN FUNZIONE DELLE CONCESSIONI DI GARANZIE E L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A FAVORE DELLE AZIENDE.
2. IN CONSIDERAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SUDETTA LA REALIZZAZIONE ED IL COLLOCAMENTO DEL NUOVO CAPITALE NELL'IMPORTO COSI' DELIBERATO VENGONO DELEGATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI' CHE POSSA VALUTARE, NELL'ARCO DI TRE ANNI, COME DARE SEGUITO A QUANTO SOPRA, ESAMINANDO VOLTA PER VOLTA IL CONVENIENTE APPORTO IN DENARO ED IN FONDI IN AMMINISTRAZIONE, ANCHE FISSANDO QUOTE DI TALE AUMENTO DI CAPITALE CHE AVRANNO LA CARATTERISTICA DI QUOTE "DESTINATE" EX ARTICOLO 2.447-BIS DEL CODICE CIVILE, DISCIPLINANDONE PURE GLI ULTERIORI ASPETTI COME EVENTUALI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI OPZIONE O DI PRELAZIONE SU DI ESSE.
3. IL COLLOCAMENTO DOVRA' AVVENIRE, ANCHE FRAZIONATAMENTE, IN PRIMO LUOGO FRA I SOCI, SECONDO LE MODALITA' CONSUETE ED ENTRO E NON OLTRE IL 22 MAGGIO 2012, A TALE DATA PROCRASTINANDO LA PRIMITIVA DATA DEL 22 MAGGIO 2011.
4. A TALE SCOPO LA DELEGA A CIO' AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE INTENDERSI RILASCIATA NELLA FORMA PIU' AMPIA PER POTER COSI' VALUTARE "AL MEGLIO" IL PROCEDIMENTO CON CUI L'AUMENTO DI CAPITALE AVRA' ESECUZIONE.

IN DATA 07/07/2012:
APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE CHE LA REGIONE TOSCANA HA APPRONTATO IN SEGUITO ALLE ESIGENZE CHE ESSA RITIENE INTERESSINO LA SOCIETA' ED ALLE NOTE DI BANCA D'ITALIA, SEDE DI FIRENZE, DIVISIONE VIGILANZA FATTE PERVENIRE IN DATA 27 APRILE 2012. LO STATUTO E' STATO OGGETTO DI SPECIFICA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA CON DELIBERA DEL 18 GIUGNO 2012 N. 534.
DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE DELIBERATO PARI AD EURO 170.477.164 (CENTOSETTANTAMILIONIQUATTROCENTOSETTANTASETTEMILACENTOESSANTAQUATTRO).

modifica articoli dello statuto

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 23 SETTEMBRE 2004 E' STATO VARIATO L'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO (COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE).

VARIAZIONE DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA RICEVUTO DAL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE IN DATA 22 MAGGIO 2007, REP. N. 59.556/25.167, E' STATA DELIBERATA LA SOPPRESSIONE, NEGLI ARTICOLI 5, 21, 34, 35, 36, 42, 43, 44 E 46 E DEL TITOLO V DELLO STATUTO SOCIALE, DEL TERMINE "SUSSIDIARIA/E" RIFERITO ALLE GARANZIE

PRESTATE DALLA SOCIETA', CIO' IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE INTRODotta IN TALE SENSO DALLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA DEL 22 DICEMBRE 2006 N. 64, LA QUALE HA MODIFICATO LA LEGGE REGIONALE 32/74 ISTITUTIVA DI "FIDI TOSCANA S.P.A."

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 26 NOVEMBRE 2008 E' STATO VARIATO ANCHE L'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO NELLA PARTE CHE RIGUARDA IL FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETA'.

CON L'ATTO A ROGITO NOTARO MARIO PICCININI IN DATA 2 NOVEMBRE 2011 REPERTORIO N. 63.767/28.76 REGISTRATO A "FIRENZE 1" IL 16 NOVEMBRE 2011 AL N. 23.110 E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE CONCERNENTE LA QUOTA DELLA REGIONE TOSCANA COME SEGUE: " LA REGIONE TOSCANA MANTIENE UNA PARTECIPAZIONE PREVALENTE NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', CONSEGUENTE ALLA QUOTA AZIONARIA DI SUA PROPRIETA', COMUNQUE NON INFERIORE AL 35%, E ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO. IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUO' ESSERE IN ALCUN MODO LIMITATO O ESCLUSO IL DIRITTO DI OPZIONE DELLA REGIONE TOSCANA. QUESTA ESERCITA TALE DIRITTO IN MODO DA MANTENERE UNA PARTECIPAZIONE NON INFERIORE AL 35%. QUALORA PER UNA QUALSIASI RAGIONE VENGA MENO LA PARTECIPAZIONE PREVALENTE DELLA REGIONE TOSCANA, LA SOCIETA' SI SCIOLGIE A NORMA DELL'ART. 2448 N. 6 DEL CODICE CIVILE. CIASCUN SOCIO DIVERSO DALLA REGIONE TOSCANA NON PUO' AVERE SINGOLARMENTE UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' SUPERIORE AL 15%. I GRUPPI BANCARI INDICATI DALL'ART. 60 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, OVVERO CIASCUNA BANCA APPARTENENTE ALLO STESSO, NON POSSONO AVERE UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' SUPERIORE AL 30%. LE AZIONI DELLA SOCIETA' NON POSSONO ESSERE SINDACATE."

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2014 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

Allegato "E" all'atto
del 13 GIUGNO 2014
repertorio n. 212.515
raccolta n. 13.095




FidiToscana

STATUTO

[Handwritten signature]

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485



Statuto aggiornato al 20-06-2014

TITOLO I

Costituzione – denominazione – sedi – durata – soci – oggetto

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. Viene costituita una società per azioni denominata "Fidi Toscana - società per azioni", di seguito indicata come Società.

Articolo 2

Sede

1. La Società ha sede legale in Firenze e può istituire filiali, agenzie, sportelli, recapiti e sedi secondarie in qualsiasi altra località in Italia nonché uffici di rappresentanza anche all'estero.

Articolo 3

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100. Tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4

Soci

1. Possono essere soci di Fidi Toscana società per azioni, oltre alla Regione Toscana, altri soggetti di diritto pubblico e privato e in particolare: i comuni e le province della Toscana e i loro consorzi; gli enti pubblici; le associazioni delle imprese; le banche; i consorzi di garanzia collettiva dei fidi; le imprese; gli intermediari finanziari.
2. I titolari di partecipazioni rilevanti devono possedere i requisiti di onorabilità e qualità definiti dalla normativa vigente.

Articolo 5

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6

Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio del credito, in particolare di firma, e la raccolta del risparmio, nelle forme e nei limiti indicati dai successivi titoli III e IV.
2. La Società ha altresì per oggetto la prestazione di consulenze e la gestione di agevolazioni nelle forme e nei limiti indicati dal successivo titolo IV.
3. La Società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche assumendo partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio ed in società di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari, di tipo aperto o chiuso, in società di gestione del risparmio, in società finanziarie.
4. Alla Società sono precluse:
 - a) la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi;
 - b) le operazioni di credito effettuate nei confronti di imprese in difficoltà;
 - c) le operazioni di credito finalizzate al rientro dei crediti deteriorati;
 - d) la possibilità di stabilire accordi che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto, delle imprese beneficiarie dei suoi interventi;
 - e) la gestione di patrimoni mobiliari per conto di terzi, con il divieto di assumere mandati con o senza preventivo accordo.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

TITOLO II
Bilancio d'esercizio – bilancio semestrale

Articolo 7
Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli amministratori redigono il bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione.
3. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione dei sindaci, è presentato per l'approvazione all'assemblea dei soci entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato a cento ottanta giorni nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
4. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli eventuali utili. Gli utili, se distribuiti, lo sono in proporzione alle azioni di ciascun socio.

Articolo 8
Bilancio semestrale

1. Gli amministratori redigono e presentano ai soci entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio e la relazione sulla gestione dei primi sei mesi dell'esercizio.

TITOLO III
Azioni – obbligazioni – finanziamenti dei soci – fondi speciali

Articolo 9
Azioni

1. La Società ha un capitale di € 160.163.224 (euro centosessantamilionicentosessantatremiladuecentoventiquattro), diviso in azioni ordinarie da € 52 (euro cinquantadue) ciascuna, per un totale di 3.080.062 azioni.
2. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
3. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.
5. L'emissione dei titoli azionari non è obbligatoria, se non richiesta dal socio interessato. Possono essere emessi certificati provvisori firmati da almeno due amministratori della Società, fra i quali il presidente.
6. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.
7. In caso di aumento del capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione.
8. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse.
9. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e gli strumenti finanziari partecipativi godono dei diritti per essi espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Articolo 10
Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, e altri strumenti finanziari non partecipativi, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli 2412 e 2420 bis del codice civile.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

Articolo 11
Finanziamenti dei soci alla Società

1. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, anche subordinati, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Articolo 12
Fondi speciali

1. La Società può costituire, con i contributi della Regione Toscana, degli altri soci o di terzi, fondi speciali con cui effettuare particolari operazioni.
2. Tali fondi rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle loro risorse.
3. In caso di liquidazione dei fondi le risorse residue, al netto delle erogazioni effettuate e da effettuare, sono restituite in proporzione ai contributi versati.

TITOLO IV
Attività

CAPO I
Credito di firma

Articolo 13
Beneficiari e finalità

1. La Società concede garanzie in favore di:
 - a) imprese;
 - b) lavoratori autonomi;
 - c) liberi professionisti che, se pur sprovvisti di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo.
2. La Società concede garanzie in favore di persone fisiche per favorire:
 - a) l'acquisizione della prima casa;
 - b) l'installazione di impianti per il risparmio energetico o l'utilizzo di energie rinnovabili;
 - c) la formazione e la qualificazione professionale;
 - d) la capitalizzazione di imprese costituite in società di cui le persone fisiche siano soci;
 - e) il sostegno alla formazione a fronte di prestiti d'onore.
3. La Società concede le garanzie ai beneficiari indicati ai due commi precedenti a fronte di:
 - a) operazioni di credito, di factoring e di leasing concesse dalle banche o dagli intermediari finanziari;
 - b) operazioni commerciali con controparti italiane o estere;
 - c) operazioni con enti pubblici.



Articolo 14
Remunerazione

1. I criteri per determinare il prezzo della garanzia sono definiti dal consiglio di amministrazione, di norma annualmente.

Articolo 15
Convenzione

1. La Società stipula con le banche e gli intermediari finanziari una convenzione, al fine di stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle operazioni di credito, di leasing e di factoring ed il regime delle relative garanzie.
2. La Società stipula la convenzione con tutte le banche e gli intermediari finanziari che accettano le condizioni richiamate al successivo comma 4.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

3. La convenzione definisce per ogni banca e ogni intermediario finanziario le condizioni richiamate al successivo comma 4, mantenendo comunque l'uniformità della convenzione per ciascun tipo di operazione.
4. La convenzione definisce in particolare:
 - a) il tasso d'interesse per i diversi tipi d'operazione;
 - b) la quota della perdita o dell'esposizione assunta dalla Società;
 - c) le modalità di ricevimento delle domande di garanzia;
 - d) le informazioni e la documentazione istruttoria, ivi comprese le modalità per la valutazione delle eventuali garanzie reali, che la banca deve trasmettere alla Società insieme con la propria delibera;
 - e) le modalità per la concessione della garanzia e il suo rinnovo sulle operazioni di credito a breve termine;
 - f) le modalità per l'azione di recupero delle insolvenze.

CAPO II
Credito per cassa

Articolo 16
Beneficiari e finalità

1. La Società concede prestiti partecipativi alle imprese costituite in forma di società di capitali che presentino valide prospettive di sviluppo.
2. L'importo delle operazioni indicate al primo comma non è superiore singolarmente all'1% del patrimonio di vigilanza della Società.

Articolo 17
Remunerazione

1. I criteri per determinare il tasso d'interesse dei prestiti partecipativi sono definiti dal consiglio di amministrazione, di norma annualmente.

CAPO III
Consulenze

Articolo 18
Beneficiari e finalità

1. La Società presta alle imprese la propria consulenza e i propri servizi:
 - a) per la ricerca e l'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di ammodernamento, espansione, investimento, innovazione tecnologica, marketing, riconversione, ristrutturazione;
 - b) in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e questioni connesse, nonché per favorire la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione;
 - c) per l'ottenimento di agevolazioni, con l'esclusione delle agevolazioni gestite ai sensi del successivo capo V.
2. La Società presta la propria consulenza in favore della Regione Toscana, di altri enti pubblici e delle società loro partecipate.

Articolo 19
Remunerazione

1. I criteri per determinare il compenso della consulenza sono definiti dal consiglio di amministrazione, di norma annualmente.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

CAPO IV
Agevolazioni

Articolo 20
Beneficiari e finalità

1. La Società gestisce agevolazioni per conto di enti pubblici in favore di associazioni, altri enti pubblici, imprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti e persone fisiche.

Articolo 21
Remunerazione

1. I criteri per determinare il compenso della gestione delle agevolazioni sono definiti dal consiglio di amministrazione, di norma al momento di presentare l'offerta in caso di gara o di accettare l'incarico in caso di affidamento diretto.

CAPO V
Patrimoni destinati a uno specifico affare

Articolo 22
Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. La Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare.
2. La Società può convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento i proventi dell'affare stesso.



TITOLO V
Organi della società; direttore e vice direttore

CAPO I
Indicazione

Articolo 23
Organi

1. Sono organi della Società:
 - a) l'assemblea
 - b) il consiglio di amministrazione
 - c) il presidente
 - d) il collegio sindacale.
2. Possono inoltre essere nominati:
 - a) il vice presidente
 - b) il comitato esecutivo.
3. Ove nominati, tali organi sono disciplinati ai sensi dei successivi articoli del presente titolo, che dispone anche in ordine all'eventuale nomina ed alle funzioni del direttore generale e del vice direttore generale.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

CAPO II
Assemblea dei soci

Articolo 24
Partecipazione all'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti, cui spetti il diritto di voto, che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.
2. Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2372, quinto comma del codice civile.

Articolo 25
Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria esercita le funzioni indicate dalla legge. Inoltre:
 - a) determina il numero dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 - b) determina il compenso dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti indicati dalla legge;
 - c) approva le politiche di remunerazione in favore del direttore generale, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato, nonché i piani di compensi basati su strumenti finanziari.
3. L'assemblea straordinaria esercita le funzioni indicate dalla legge. Sono attribuite al consiglio di amministrazione le deliberazioni indicate dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, tranne quelle concernenti le fusioni ai sensi dell'articolo 2505 bis del codice civile.

Articolo 26
Convocazione e svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo con le formalità previste dalla legge.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "Il Sole - 24 ORE".
3. L'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data dell'adunanza. Con le stesse modalità ne è data comunicazione agli amministratori e ai sindaci.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
5. Il presidente è assistito da un segretario da lui nominato anche tra persone estranee alla Società.
6. Il presidente verifica la regolarità della costituzione; accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; regola lo svolgimento; accerta i risultati delle votazioni dell'assemblea.

Articolo 27
Norme per l'attività dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta;
 - b) in prima convocazione, per la nomina e la revoca degli amministratori, del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione; dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; e della società incaricata della revisione legale dei conti, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale;
 - c) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta;
2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale, sia in prima che in seconda convocazione.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

3. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio; in tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

CAPO III Consiglio di amministrazione

Articolo 28 Nomina e composizione del consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.
2. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.
3. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
4. Gli amministratori decadono dall'ufficio per le cause di legge.
5. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
6. Gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 29 Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, sia per quanto attiene la gestione che la supervisione strategica.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni di gestione al comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 2381 c.c., con l'obbligo di riferire almeno ogni cento ottanta giorni sull'esercizio della delega.
3. Il consiglio d'amministrazione non può delegare proprie attribuzioni a singoli amministratori.
4. Il consiglio d'amministrazione non può delegare:
 - a) le scelte strategiche; i piani industriali e finanziari; le politiche di gestione del rischio; i principali regolamenti interni;
 - b) le modifiche allo statuto da proporre all'assemblea straordinaria dei soci e le deliberazioni ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma del codice civile (modifiche statutarie delegabili al consiglio di amministrazione);
 - c) le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter (emissione di obbligazioni convertibili); 2443 (aumento del capitale); 2446 e 2447 (riduzione del capitale per perdite); 2501 ter (progetto di fusione); 2505 e 2506 bis (progetto di scissione) del codice civile;
 - d) le attribuzioni indicate dall'articolo 2423 del codice civile (redazione del bilancio), nonché la redazione del bilancio semestrale e del bilancio preventivo;
 - e) la definizione della struttura organizzativa, ivi comprese le determinazioni di cui al precedente articolo 2;
 - f) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
 - g) la nomina, sentito il collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, tra cui la revisione interna, la gestione dei rischi, la conformità, l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo;
 - h) i criteri per determinare la remunerazione delle attività indicate al precedente titolo IV;
 - i) l'approvazione delle operazioni con maggior grado di rischio;
 - j) l'assunzione e la dimissione delle partecipazioni strategiche.
5. Gli amministratori adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
6. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e ai sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

Articolo 30
Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
2. In caso di urgenza il consiglio di amministrazione è convocato con telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, da spedire almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. Con le stesse modalità ne è data comunicazione ai sindaci.
4. La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Articolo 31
Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal presidente.
2. Il presidente è assistito da un segretario, nominato dal consiglio di amministrazione anche tra persone ad esso estranee.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. È ammessa la presenza mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sulle materie indicate al precedente articolo 29, commi 2 e 4 sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni constano dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

CAPO IV
Comitato esecutivo

Articolo 32
Nomina e composizione del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.
2. Ne fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente. Gli altri membri sono nominati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 33
Poteri del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo esercita le attribuzioni di gestione che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione.
2. Nei casi di necessità e di urgenza e qualora non possa provvedere il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo assume le attribuzioni del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dal codice civile e dallo statuto alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni sono comunicate al consiglio di amministrazione alla prima adunanza successiva.

Articolo 34
Convocazione e validità delle delibere del Comitato Esecutivo

1. Il comitato esecutivo è convocato dal presidente nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

2. In caso di urgenza il comitato esecutivo è convocato con telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, da spedire almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. Con le stesse modalità ne è data comunicazione ai sindaci.
4. La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre.
5. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente.
6. Il presidente è assistito da un segretario, nominato dal comitato esecutivo anche tra persone ad esso estranee.
7. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. È ammessa la presenza mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Le deliberazioni constano dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

CAPO V
Presidente - Vice Presidente

Articolo 35
Il Presidente

1. Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci.
2. Il presidente:
 - a) convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; ne fissa l'ordine del giorno; ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti gli amministratori adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno;
 - b) formula al consiglio d'amministrazione la proposta per:
 - la nomina del comitato esecutivo;
 - la nomina, sentito il collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, tra cui la revisione interna, la gestione dei rischi, la conformità, l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo;
 - c) riceve direttamente dalle funzioni di controllo interne adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
 - d) ha la rappresentanza generale della Società sulla base di delibere del consiglio di amministrazione;
 - e) ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio.
3. Il presidente:
 - a) può conferire procure ad amministratori e a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;
 - b) può conferire al vice presidente, al direttore generale, al vice direttore generale e ai dirigenti la rappresentanza, attiva e passiva, in giudizio.
4. Il presidente, in casi di necessità e di urgenza e qualora non possano provvedere né il consiglio di amministrazione né il comitato esecutivo, esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dal codice civile e dallo statuto alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni sono assunte su proposta del direttore generale qualora attengano al personale o alle attività indicate al precedente titolo IV e sentito il direttore generale nelle altre materie e sono comunicate al consiglio di amministrazione alla prima adunanza successiva.

Articolo 36
Il Vice presidente

1. Il vice presidente è nominato dall'assemblea dei soci.
2. Il vice presidente esercita i poteri che gli sono delegati dal presidente.
3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. La firma del vice presidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza della carica.

Statuto aggiornato al 20-06-2014

CAPO VI
Direttore Generale – vice direttore generale

Articolo 37
Il Direttore Generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne determina i relativi poteri e compensi e delibera altresì sulla sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico.
2. Il direttore generale:
 - a) sovrintende a tutti i servizi; è a capo del personale; esercita nei riguardi del personale le funzioni derivanti dalle norme che regolano i rapporti di lavoro, nell'ambito dei poteri attribuiti dal consiglio di amministrazione;
 - b) compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri attribuiti dal consiglio di amministrazione;
 - c) assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; formula le proposte sulle delibere da assumere; dà esecuzione alle delibere assunte.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'incarico del Direttore ha durata triennale, rinnovabile fino a un massimo di due volte.

Articolo 38
Vice direttore generale

1. Il vice direttore generale è nominato, su proposta del direttore generale, tra i dirigenti o i funzionari della Società, dal consiglio di amministrazione che ne determina i relativi poteri e compensi e delibera altresì sulla sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico.
2. Il vice direttore generale coadiuva nell'esercizio delle sue attribuzioni il direttore generale, che può delegargli particolari mansioni anche in via ordinaria, e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei poteri attribuiti dal consiglio di amministrazione;
3. Il vice direttore generale sostituisce il direttore generale in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. La firma del vice direttore generale costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza della carica;
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'incarico del vice direttore ha durata triennale, rinnovabile fino a un massimo di due volte.

CAPO VII
Collegio sindacale

Articolo 39
Nomina e composizione del Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
2. I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.
3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. I sindaci decadono dall'ufficio per le cause di legge.
5. I sindaci sono revocati dall'assemblea dei soci solo per giusta causa.
6. I sindaci sono sostituiti ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

Articolo 40
Doveri e poteri

1. Il collegio sindacale:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

- organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- c) vigila sulla funzionalità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione dei rischi.
2. I sindaci devono assistere alle assemblee e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
 3. I sindaci adempiono ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.
 4. Il collegio sindacale e i singoli sindaci hanno i poteri indicati dall'articolo 2403 bis del codice civile.
 5. Il collegio sindacale si avvale delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento di verifiche e di accertamenti e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Articolo 41
Riunioni e deliberazioni

1. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. È ammessa la presenza mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.
2. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Delle riunioni si redige il verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

CAPO VIII
Revisione legale dei conti

Articolo 42
Conferimento dell'incarico

1. La revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. L'incarico è conferito dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio sindacale.
3. L'incarico può essere revocato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa.

Articolo 43
Svolgimento dell'incarico

1. La società di revisione legale dei conti:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

CAPO IX
Esponenti aziendali

Articolo 44
Requisiti

1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e il vice direttore generale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla normativa vigente.
2. I sindaci e almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza definiti dall'articolo 2399, primo comma del codice civile. I sindaci devono altresì essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia.
3. I limiti alla rieleggibilità e al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci sono disciplinati da un regolamento approvato dal consiglio d'amministrazione, sentito il collegio sindacale.

 11

Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

TITOLO VI
Scioglimento - liquidazione - norme finali e transitorie

Articolo 45
Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono previste dalla normativa vigente.
2. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicano le norme della normativa vigente.

Articolo 46
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello di Firenze.

Articolo 47
Norma transitoria

1. La Società, anche in deroga a quanto previsto all'art. 6, può svolgere in via transitoria le funzioni non inerenti l'esercizio del credito, fino al completamento della loro dismissione.
2. Il piano industriale di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che sarà approvato da Consiglio di Amministrazione in riferimento a dette funzioni, dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci.

Carli

Olivero



Statuto aggiornato al 20-06-2014

FIDI TOSCANA - S.P.A.
Codice fiscale: 01062640485

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 numero 82.